



REPUBBLICA ITALIANA
LA
CORTE DEI CONTI
IN
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Simonetta Rosa	Presidente
dott. Luigi Burti	Consigliere
Laura De Rentii	Primo Referendario
Dott. Donato Centrone	Primo Referendario
dott. Paolo Bertozzi	Primo Referendario
dott. Cristian Pettinari	Referendario (relatore)
dott. Giovanni Guida	Referendario
dott.ssa Sara Raffaella Molinaro	Referendario
dott. Giordano Lamberti	Referendario

nella camera di consiglio del 25 luglio 2017

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall'articolo 7, comma 8, della legge n. 131/2003;

vista la nota pervenuta a questa Sezione in data 20 giugno 2017 (prot. C.C. n. 10903), con la quale il Sindaco del Comune di Vedano Olona (VA) ha chiesto un parere;

vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per deliberare sulla sopra indicata richiesta;

udito il relatore, dott. Cristian Pettinari.

RITENUTO IN FATTO

1.- Il Sindaco del Comune di Vedano Olona (VA) - ente, secondo quanto riferito, di 7.411 abitanti al 31 dicembre 2016 - premette in fatto che:

a) assicura la funzione fondamentale di cui all'art. 14, comma 27, lett. f), del decreto legge n. 78 del 2010, relativa all'organizzazione ed alla gestione dei servizi di raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, nonché la riscossione dei relativi tributi, mediante: i) un contratto di servizio, stipulato, unitamente ad altri 25 Comuni della provincia di Varese (la quota di partecipazione detenuta dal Comune è pari al 6,88%), con una società partecipata c.d. *in house* a capitale interamente pubblico, avente ad oggetto la

"gestione del ciclo integrato dei rifiuti inteso come: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati compresi il controllo di tali operazioni, in tutto il territorio del Comune"; *ii*) proprio personale dell'ufficio tributi parzialmente addetto alle fasi di sportello, bollettazione e riscossione della tassa, nonché alla fase di verifica e recupero delle tasse inavase (la riscossione diretta avviene a mezzo del modello F24); *iii*) proprio personale dell'ufficio tecnico parzialmente addetto alla cura dei rapporti con l'utenza; *iv*) proprio personale del servizio rifiuti interamente addetto alla pulizia manuale delle strade, coadiuvato da attività esterne (di una cooperativa sociale) oggetto di appalto di servizi (in particolare, l'ente riferisce che, fino a tutto l'anno 2015, il personale comunale si occupava anche delle attività di svuotamento dei cestini stradali e di recupero dei rifiuti abbandonati e che, "a detta di esperti del settore", tali servizi "non risultano più effettuabili in quanto i rifiuti non prodotti dal Comune possono essere raccolti e trasportati unicamente da soggetti iscritti alla cat. 1, dell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali");

b) annualmente integra con i propri dati di spesa il Piano Finanziario redatto dalla Società e provvede con delibera consiliare, allegata al bilancio di previsione, all'approvazione del Piano e delle relative tariffe aventi natura tributaria (l'ente dà conto, in particolare, del fatto che le tariffe vengono calcolate con il "metodo normalizzato" di cui al D.P.R. 17 aprile 1999, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della legge n. 147 del 2013, in modo tale da assicurare "la totale copertura del costo del servizio come previsto dal successivo comma 654 della citata legge n. 147 del 2013");

c) nella determinazione del FCDE ha accantonato: in c/residui al 31.12.2016, la quota di € 81.801,00 per TARES 2013, pari al 92,27% del residuo, e la quota di € 147.900,00 per TARI, pari al 25,91% del relativo residuo degli anni 2014/2015/2016; nel bilancio previsionale 2017-2019, la quota di € 75.664,00, pari al 11,16% dell'importo TARI previsto (non sono stati riconosciuti crediti inesigibili con riguardo ai prelievi TARES e TARI delle annualità 2014-2016);

d) sta valutando l'ipotesi di introdurre, a decorrere dal 1 gennaio 2019, la tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI, come previsto dall'art. 1, comma 668, della legge n. 147 del 2013, il quale prevede che "(i) comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI"; "(i)l comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158"; "(l)a tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani".

Al riguardo, il Sindaco del predetto Comune di Veduggio - dando atto che: *i*) quanto premesso ha esclusivamente funzione esemplificativa e non costituisce fattispecie gestionale, né è in alcun modo riferibile a provvedimenti o comportamenti amministrativi già compiuti dei quali si chiede la soluzione o la valutazione a posteriori; *ii*) non sussistono dirette commistioni con le

funzioni di controllo e giurisdizionali esercitate dalla Corte dei conti; *iii*) non vi sono al riguardo, per quanto a conoscenza dell'ente, procedimenti giurisdizionali civili, amministrativi o penali in corso; *iv*) la disciplina in questione attiene ai principi ed ai limiti connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio, avendo notevole incidenza sul bilancio dell'ente e sulla corretta gestione dello stesso – pone alla Sezione i seguenti quesiti:

1) *se la realizzazione del sistema di misurazione puntuale costituisca condizione legittimante per l'attivazione della tariffa-corrispettivo e, in caso affermativo, se sia necessario che detta fase di misurazione abbia una congrua durata minima (ad es. 6/12 mesi) precedente alla decorrenza della tariffa-corrispettivo, oppure sia possibile far coincidere, dalla medesima data, l'introduzione della misurazione e l'applicazione della nuova tariffa* (al riguardo, l'ente dà atto che il decreto 20 aprile 2017, in relazione ai criteri per la realizzazione, da parte dei comuni, dei sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, nulla disciplina in merito, mentre un accenno si rinviene nelle "Linee guida" del MEF che, al paragrafo 21, chiariscono che "il presupposto per l'attivazione della tariffa-corrispettivo" è "la realizzazione di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico"; l'ente dà altresì conto della diversa posizione di un "esperto in tema di tributi locali");

2) *se, in assenza dell'istituzione degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei da parte della Regione Lombardia e della preposta Autorità d'Ambito, competente ad approvare il PEF e la tariffa (ex art. 238, comma 5 e 3, del c.d. Codice Ambiente), sia ammissibile per il comune approvare un piano finanziario unico d'ambito ed una conseguente tariffa-corrispettivo unica d'ambito* (al riguardo, l'ente dà atto di aver ipotizzato che ogni comune aderente alla società partecipata, non aggregato secondo una delle forme associative previste dal Capo V, Titolo II, del T.U.E.L., approvi in quota proporzionale, senza facoltà di modifica, il PEF unico, identico per tutti i ventisei comuni, e la medesima tariffa-corrispettivo unica, in una logica sovracomunale, senza tener conto delle caratteristiche dei singoli territori – popolazione, insediamenti produttivi, estensione territoriale, capacità di riscossione, quote di inesigibilità, comportamenti virtuosi, grado di produzione dei rifiuti, tasso di abbandono...- , né del servizio localmente ed effettivamente reso; l'ente dà altresì conto che sul punto sono intervenute sia l'ANCI dell'Emilia Romagna, con la nota n. 65 del 29 aprile 2016, sia l'IFEL, espressamente interpellata dalla scrivente Amministrazione, in data 10 aprile 2017, entrambe sul punto per la negativa; per l'ammissibilità di tale operazione si è invece espresso un "esperto" appositamente consultato);

3) *se, in caso di adozione della tariffa-corrispettiva, il comune sia obbligato, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 668, a trasferire a soggetti terzi l'intera gestione del servizio, contestualmente escludendo dal proprio bilancio la relativa entrata e spesa* (l'ente chiarisce al riguardo che tale punto non appare affatto pacifico, anche in considerazione delle risoluzioni 45/E e 47/E del 2014 dell'Agenzia delle

entrate, di istituzione dei codici tributo per il versamento diretto ai comuni della "TARIFFA - art. 1, c. 668, L n. 147/2013- art. 14, c. 29 DL n. 201/2011" e dell'inserimento nel Piano dei conti allegato al decreto legislativo n. 118 del 2011 della voce "Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani" - codice E.3.01.02.OI.021; al riguardo, l'ente ricostruisce in particolare le diverse posizioni espresse - ANCITEL, Parere 02/04/2014 secondo cui "il Comune è a tutti gli effetti soggetto gestore del servizio dei rifiuti, ai sensi dell'art. 198 del decreto legislativo n. 152 del 2006", salve specifiche modalità di affidamento in concessione del servizio tramite cui lo stesso si venga a spogliare del ruolo di soggetto gestore"; IFEL, Ciclo formativo 2014, la TASI e la TARI, pag. 6, secondo cui "nel caso in cui il Comune adotti la tariffa corrispettiva, lo stesso ente si libera della gestione e della riscossione della stessa"; IFEL, Dossier "La tassa sui rifiuti 2015", pag. 237, secondo cui, "in mancanza di un'espressa sottrazione della potestà regolamentare comunale in materia, si ritiene possibile che l'ente decida di mantenere al suo interno l'applicazione e la riscossione della tariffa, così come di affidarla ad altri soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 52, comma 5, del decreto legislativo n. 446 del 1997, diversi dal gestore del servizio"; ANCITEL, parere 2 febbraio 2016, ove si chiarisce che la fatturazione del servizio può esser "posta in capo alla società affidataria del servizio di gestione dei rifiuti urbani", conseguentemente "il Comune potrà togliere dal proprio bilancio sia la voce di entrata che la voce di spesa"; Quotidiano Enti Locali&PA, 15 maggio 2017, dove si dà conto di una prassi variegata vigente in materia - e dà conto di aver "appositamente sentito un esperto" sull'interpretazione del comma 668; secondo costui "l'introduzione della tariffa corrispettiva, quale entrata di natura corrispettiva, comporterà l'uscita della voce TARI puntuale dal bilancio dei singoli Comuni, trattandosi di un'entrata che, come previsto dall'art. 1, comma 668, della legge n. 147 del 2013, sarà comunque applicata e gestita direttamente da parte della partecipata, mantenendo il Comune esclusivamente il ruolo di soggetto approvatore del regolamento TARI, del PEF e della relativa tariffa unica, senza che questi atti producano comunque effetti per i singoli bilanci comunali, che saranno neutri rispetto all'entrata tariffaria determinata a livello sovracomunale");

4) *se* - ipotizzato il trasferimento del servizio ad una Società partecipata mediante *in house providing*, in caso di risposta affermativa al quesito di cui al precedente punto n. 3) - *il comune e la Società siano soggetti agli obblighi previsti dall'art. 31 del decreto legislativo n. 165 del 2001, con conseguente soppressione, per il personale assunto a tempo indeterminato addetto al servizio di pulizia strade, del posto di dotazione organica, ex art. 3, comma 30 ss., della legge n. 244 del 2007, ovvero sia percorribile, in via obbligatoria, per l'Ente e la Società, l'applicazione dell'istituto del distacco di cui all'art. 23-bis, comma 7, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.*

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.- Il primo punto da esaminare concerne la verifica in ordine alla riconducibilità della richiesta proveniente dal Comune di Vedano Olona (VA) all'ambito delle funzioni attribuite alle Sezioni regionali della Corte dei conti dall'art. 7, comma ottavo, della legge 6 giugno 2003, n. 131, norma in forza della

quale Regioni, Province e Comuni possono chiedere a dette Sezioni pareri in materia di contabilità pubblica, nonché ulteriori forme di collaborazione ai fini della regolare gestione finanziaria, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa.

In proposito, questa Sezione ha precisato, in più occasioni, che la funzione di cui al comma ottavo dell'art. 7 della legge n. 131 del 2003 si connota come facoltà conferita agli amministratori di Regioni, Comuni e Province di avvalersi di un organo neutrale e professionalmente qualificato per acquisire elementi necessari ad assicurare la legalità della loro attività amministrativa. I pareri e le altre forme di collaborazione si inseriscono nei procedimenti amministrativi degli enti territoriali consentendo, nelle tematiche in relazione alle quali la collaborazione viene esercitata, scelte adeguate e ponderate nello svolgimento dei poteri che appartengono agli amministratori pubblici, restando peraltro esclusa qualsiasi forma di cogestione o coamministrazione dell'ente con l'organo di controllo esterno (per tutte, v. la deliberazione di questa Sezione n. 36 del 2009).

2.- Quanto alla legittimazione ad inoltrare le istanze di parere sotto il profilo soggettivo, nel caso di specie si osserva che il Comune rientra nel novero degli enti contemplati dall'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003 e che il Sindaco del Comune, attuale istante, è l'organo istituzionalmente legittimato a richiedere detto parere in quanto rappresentante legale dell'ente territoriale (cfr. gli artt. 50 e 53 del T.U.E.L.); la richiesta è dunque soggettivamente ammissibile (cfr. Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 13 del 17 dicembre 2007; deliberazione n. 347/2015/PAR di questa Sezione).

3.- Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo, occorre preliminarmente rilevare che la disposizione, contenuta nell'ottavo comma dell'art. 7 della legge 131 del 2003, deve essere raccordata con il precedente settimo comma, norma che attribuisce alla Corte dei conti la funzione di verificare: *a)* il rispetto degli equilibri di bilancio; *b)* il perseguimento degli obiettivi posti da leggi statali e regionali di principio e di programma; *c)* la sana gestione finanziaria degli enti locali.

Lo svolgimento delle funzioni è qualificato dallo stesso legislatore come una forma di controllo collaborativo.

Il raccordo tra le due disposizioni opera nel senso che l'ottavo comma prevede forme di collaborazione ulteriori rispetto a quelle del precedente settimo comma, rese esplicite, in particolare, dall'attribuzione agli enti della facoltà di chiedere pareri in materia di contabilità pubblica.

Appare conseguentemente chiaro che le Sezioni regionali della Corte dei conti non svolgono una funzione consultiva a carattere generale in favore degli enti locali e che, anzi, le attribuzioni consultive si connotano per l'intrinseca connessione con le funzioni sostanziali di controllo collaborativo a dette Sezioni conferite dalla legislazione positiva.

3.1.- Al riguardo, le Sezioni riunite della Corte dei conti, intervenendo con una pronuncia in sede di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 17, comma 31, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,

dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, hanno delineato una nozione unitaria di contabilità pubblica incentrata sul “sistema di principi e di norme che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici”, da intendersi in senso dinamico anche in relazione alle materie che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri (delibera n. 54 del 2010).

Il limite della funzione consultiva, come sopra delineato, esclude qualsiasi possibilità di intervento della Corte dei conti nella concreta attività gestionale ed amministrativa, che ricade nell’esclusiva competenza dell’ente che la svolge; esclude, altresì, che la funzione consultiva possa interferire in concreto con competenze di altri organi giurisdizionali, ovvero con altre competenze della stessa Corte dei conti.

3.2.- Con specifico riferimento ai quesiti posti dalla richiesta oggetto della presente pronuncia, la Sezione osserva che essi, secondo la giurisprudenza contabile, sono solo in parte ammissibili.

Se infatti, per pacifica giurisprudenza di questa Corte, sono ammissibili quesiti che vertono sull’interpretazione ed applicazione di norme riguardanti la corretta destinazione di determinate entrate a bilancio (v. per tutte la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Sardegna n. 19/2009/PAR; la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Basilicata n. 123/2013/PAR; la deliberazione della Sezione regionale di controllo per il Piemonte n. 168/2013/PAR; la deliberazione di questa Sezione n. 38/2016/PAR), nel caso di specie i quesiti prima riportati *sub* nn. 1), 2) e 3) hanno ad oggetto disposizioni non afferenti alla materia della contabilità pubblica, ma alla complessiva organizzazione amministrativa ed al diritto tributario sostanziale, che, com’è stato evidenziato (cfr. la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Toscana n. 162/2013/PAR), costituisce «branca del diritto concernente “le regole attinenti all’istituzione ed alla riscossione dei tributi, le disposizioni recanti la disciplina del rapporto che si instaura tra il soggetto attivo, l’Ente impositivo, ed il soggetto passivo, il contribuente, nonché la relativa prestazione obbligatoria”» (v. la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Veneto n. 228/2012/PAR), materia come tale «distinta (seppur afferente al più ampio *genus* del diritto finanziario) dalla “contabilità pubblica”» ed esulante, perciò, dall’ambito oggettivo suscettibile di costituire oggetto di parere ad opera di questa Corte *ex* art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003 (cfr., per tutte, le deliberazioni di questa Sezione nn. 117/2013/PAR; 261/2016/PAR e 77/2017/PAR). Ne consegue, in definitiva, che la richiesta di parere, con riferimento ai quesiti *sub* nn. 1), 2) e 3), deve essere dichiarata oggettivamente inammissibile per le ragioni viste, salvo dover rilevare che l’eventuale appostazione a bilancio di entrate o spese relative all’erogazione del servizio di smaltimento dei rifiuti comunque dipenderà, in concreto, dalle specifiche modalità di affidamento del servizio stesso, conformemente alla natura ed alla forma dell’affidamento prescelto nella specifica fattispecie.

Il quesito prima riportato *sub* 4) – sostanzialmente inteso in termini di non subordinazione ai precedenti, ma quale domanda ontologicamente autonoma – è invece ammissibile perché pacificamente rientrante nell’ambito della contabilità

pubblica, attenendo all'interpretazione di una norma di coordinamento della finanza pubblica volta a disciplinare la spesa *latu sensu* di personale (v., per tutte, le deliberazioni della Sezione delle autonomie nn. 18/SEZAUT/2016/QMIG e 7/SEZAUT/2017/QMIG; le deliberazioni di questa Sezione nn. 181 e 333/2016/PAR; la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Regione Puglia n. 5/2017/PAR e le deliberazioni della Sezione regionale di controllo della Regione Veneto nn. 353/2016/PAR e 134/2017/PAR).

Ne deriva in definitiva che la richiesta di parere, per come nello specifico formulata, *in parte qua* può essere valutata nel merito.

4.- In via preliminare, la Sezione precisa che le decisioni relative alla scelta del contenuto degli atti amministrativi generali relativi alla fattispecie, in quanto connesse alle attività di regolamentazione ed organizzazione interna dell'ente, spettano solo agli enti coinvolti, che ne assumono la relativa responsabilità (cfr. la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 18/SEZAUT/2016/QMIG). Parimenti, spetta all'ente valutare e scegliere, nel rispetto del quadro normativo vigente, le modalità di erogazione del servizio di smaltimento dei rifiuti, traendone le relative conseguenze anche in punto di contabilizzazione delle connesse operazioni.

Ciò posto, viene chiesto alla Sezione se - ipotizzato il trasferimento del servizio ad una Società partecipata mediante *in house providing* - il comune e la Società siano soggetti agli obblighi previsti dall'art. 31 del decreto legislativo n. 165 del 2001, con conseguente soppressione, per il personale assunto a tempo indeterminato addetto al servizio di pulizia strade, del posto di dotazione organica, *ex art. 3, comma 30 ss.*, della legge n. 244 del 2007, ovvero sia percorribile, in via obbligatoria, per l'Ente e la Società, l'applicazione dell'istituto del distacco di cui all'art. 23-*bis*, comma 7, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.

5.- Al riguardo, giova muovere da una complessiva ricostruzione del quadro normativo vigente.

L'art. 31 del decreto legislativo n. 165 del 2001 stabilisce che, fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applica l'articolo 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

L'art. 3, commi 30 e 31, della legge n. 244 del 2007 stabilisce invece che le amministrazioni che costituiscono società o enti, comunque denominati, o assumono partecipazioni in società, consorzi o altri organismi, anche a seguito di processi di riorganizzazione, trasformazione o decentramento, adottano, sentite le organizzazioni sindacali per gli effetti derivanti sul personale, provvedimenti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali in misura adeguata alle funzioni esercitate mediante i predetti soggetti e provvedono alla corrispondente rideterminazione della propria dotazione organica; nelle more di tale rideterminazione, le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate

in misura pari al numero dei posti coperti al 31 dicembre dell'anno precedente all'istituzione o all'assunzione di partecipazioni, tenuto anche conto dei posti per i quali alla stessa data risultino in corso di espletamento procedure di reclutamento, di mobilità o di riqualificazione del personale, diminuito delle unità di personale effettivamente trasferito.

Invero questa Sezione ha già avuto modo di chiarire che, in materia di "mobilità collettiva" nella pubblica amministrazione, il legislatore è intervenuto, con la disciplina prima richiamata, a tutela della stabilità del posto e a salvaguardia dei diritti del dipendente pubblico coinvolto nei processi di riorganizzazione strutturale operati tramite esternalizzazione dei servizi pubblici (v. la deliberazione di questa Sezione n. 987/2009/PAR).

La disciplina trova dunque *naturaliter* applicazione a quei processi riorganizzativi che conducono all'esternalizzazione potenzialmente duratura di servizi (situazione peraltro latamente evocata anche dall'art. 1, comma 668, della legge n. 147 del 2013), processi a cui conseguentemente - laddove sussistano i requisiti di legge per la relativa implementazione - può dunque applicarsi il predetto art. 31 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Il diverso istituto previsto dall'art. 23-bis, comma 7, del medesimo decreto legislativo - il quale dispone che, "(s)ulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private", sulla base di specifici protocolli che "disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento, l'onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle imprese destinatarie" - ha una sfera applicativa invece diversa, postulando, a prescindere dalla specifica modalità in concreto impiegata per ottenere lo scopo: *i*) la temporaneità dell'assegnazione; *ii*) la sussistenza di singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione che si vanno ad implementare; *iii*) il consenso dell'interessato (cfr. la deliberazione di questa Sezione n. 294/2015/PAR); elementi questi che non si ravvisano nei più ampi processi riorganizzativi prima analizzati, a cui si applica invece l'art. 31 del testo unico.

Restano evidentemente salve ulteriori modalità di applicazione temporanea del personale preposto alle attività o ai servizi esternalizzati atte comunque, nell'ambito della discrezionalità dell'ente, a salvaguardare la complessiva invarianza della spesa a fronte della riorganizzazione del servizio.

7.- Spetta al Comune richiedente, sulla base dei principi così espressi, valutare le singole fattispecie al fine di addivenire ad una corretta autodeterminazione nell'esercizio del proprio potere, anche regolamentare, in materia, nel rispetto del quadro legislativo vigente.

P.Q.M.

Nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione.

Il Relatore
(dott. Cristian Pettinari)

Il Presidente
(dott.ssa Simonetta Rosa)

Depositata in Segreteria il
27 luglio 2017
Il Direttore della Segreteria
(Dott.ssa Daniela Parisini)